



COMUNE DI LIVORNO

SPORT E DEMANIO

DETERMINAZIONE N. 4194 DEL 16/07/2020

Oggetto: ORDINANZA DI BALNEAZIONE

### **IL DIRIGENTE SETTORE SPORT E DEMANIO**

**VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) e loro s.m.i;

**VISTA** la Legge 05.02.1992. n.104, *relativa all'assistenza, alla integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili* e s.m.i;

**VISTA** la Legge 04.12.1993. n.494, recante la "*Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n.400,*" come modificata ed integrata dalla Legge 16 marzo 2001 n. 88 e s.m.i e dalle disposizioni della Legge 27.12.2006 n.296;

**VISTA** la Legge 15 marzo 1997 n.59 e s.m.i. ed il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 e s.m.i

**VISTA** la Legge R.T. 10 dicembre 1998 n.88 articolo 27, 3° comma e s.m.i;

**VISTA** la Legge R.T. in data 23 marzo 2016 n. 86 – *Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo* ed il relativo Regolamento di attuazione e loro s.m.i;

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la L.R.T. 23.03.1998 n.25 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di attuazione;

**VISTA** la Legge 14 luglio 2003 n.172 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 24 Giugno 2003 n.182 e successive modificazioni ed integrazioni

**VISTA** Legge Regionale 23 novembre 2018 n.62 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 18 Luglio 2005 n.171 – *Codice della Nautica da Diporto* e s.m.i.-

**VISTA** la L.R.T. n° 59 del 20 ottobre 2009 "*norme per la tutela degli animali*" e la circolare applicativa della Direzione Generale Diritto alla Salute prot. n° 64104 dell'8.03.2010 e il relativo Regolamento di attuazione 38/R del 04/08/2011;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 1725 dell 11 Febbraio 2020 il quale, in esecuzione della Delibera G.R. Toscana 1094/2010 procede alla classificazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2020, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2008 n.116 e dal D.M. 30.03.2010, con divieto precauzionale per motivi igienico sanitari delle aree ivi previste;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 199 del 22 Aprile 2020 con oggetto "*Delimitazione acque di balneazione permanentemente vietate per motivi indipendenti da inquinamento ricadenti nel territorio comunale – stagione balneare 2020*";

**VISTE** le Ordinanze del Capo del Compartimento di Livorno ed in particolare l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 68/2019;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sulle norme degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 107 e l'articolo 7 – bis;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

**VISTO** il DPCM del 17 maggio 2020 ed in particolare l'art. 1 lett. mm) ed i successivi atti regionali che recepiscono le disposizioni nazionali per gli stabilimenti balneari e le aree di libero uso, vigenti, salvo modifiche, dalla data di sottoscrizione fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria COVID-19, per le quali viene adottata specifica Ordinanza Sindacale a cui fare riferimento per le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica ;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 1976 del 2.4.2020 con la quale è stato approvato il quadro di attribuzione delle competenze, c.d. "funzionigramma", delle strutture dirigenziali;

**VISTO** l'atto sindacale di conferimento incarichi dirigenziali n. 304 del 16.9.2019 con il quale viene affidato alla dott.ssa Barbara Cacelli il nuovo Settore Sport e Demanio;

## **PREMESSO**

1. che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei frequentatori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno, la cui Ordinanza è in premessa richiamata, da considerarsi connessa e complementare al presente provvedimento rivolto a disciplinare l'utilizzo del demanio marittimo rientrante nella competenza amministrativa e territoriale del Comune di Livorno;

2. che la Giunta Regionale Toscana con propria deliberazione n. 136/2009 ha fissato il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate, - i servizi collegati alla balneazione ed in particolare quelli di salvataggio, bagnini e pattini, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti, tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l'attività di balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell'area di concessione in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti bagnini e pattini di salvataggio, - dal 1 maggio al 14 giugno, anche se è esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono obbligatori durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

## **ORDINA**

## **ART. 1 - Disposizioni Generali**

1. La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre.
2. L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e deve terminare non prima del 20 settembre. Si richiamano in ogni caso le prescrizioni di cui alla Deliberazione n° 136/2009 della Giunta Regione Toscana citata in premessa.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 251 lettera e) della legge n° 296 del 27.12.2006 i concessionari di strutture balneari con arenili prospicienti devono assicurare il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione. Coloro che intendono semplicemente transitare per raggiungere il lido del mare non possono trattenersi nelle aree in concessione oltre il tempo strettamente necessario all'attraversamento, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste. Il gestore dovrà segnalare all'interno dell'area in concessione il percorso riservato al solo transito per il raggiungimento della battigia. L'area di battigia non potrà essere in alcun modo occupata, anche momentaneamente, con posa di asciugamani, lettini, sdraio, ombrelloni o altra attrezzatura. Potranno essere momentaneamente appoggiati gli indumenti personali, per il tempo necessario alla balneazione, facendo attenzione a non costituire ingombro od ostacolo per la libera circolazione e per le attività di salvamento. Il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento del mare dovrà essere garantito anche negli stabilimenti balneari cittadini privi di battigia naturale e nei quali, essendo essenzialmente costituiti da strutture di difficile rimozione con numerosi impianti in opera (piscine, edifici commerciali, ormeggi, ponti, campi di calcetto, acqua park etc.), risulta impraticabile poter assicurare continuità di transito e deflusso lungo il lido del mare. Al tal fine i gestori dovranno individuare e segnalare apposito percorso che consenta di raggiungere il fronte mare in una zona dello stabilimento più facilmente accessibile, attrezzata per la balneazione e appositamente sorvegliata con assistenti bagnanti. Tale zona, essendo riservata alla libera balneazione, non dovrà essere occupata con lettini, sdraio, ombrelloni o altra attrezzatura per una fascia di almeno 3 metri dal fronte mare. I liberi fruitori potranno appoggiare momentaneamente gli indumenti personali, per il tempo necessario alla balneazione, facendo attenzione a non costituire ingombro od ostacolo per la circolazione e per le attività di salvamento. In ogni caso, vista la necessità di contemperare il diritto individuale all'accesso al mare con l'obbligo di garantire adeguati standard di sicurezza rapportati alla tipologia costruttiva degli stabilimenti balneari cittadini, è riservata al concessionario la facoltà di non consentire momentaneamente il libero attraversamento in presenza di afflussi tali da poter compromettere le normali funzioni di controllo delle attività e della balneazione o ingenerare interferenze con la legittima fruizione della struttura balneare da parte della clientela. In tal caso il gestore dovrà darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e al Comando della Polizia Municipale. Viene riconosciuta al concessionario la facoltà di adottare ogni misura consentita e idonea a garantire afflussi ordinati e controllabili al fine di una corretta gestione del servizio offerto all'utenza, della tutela della propria attività economica e dei beni e pertinenze demaniali in uso.

Le modalità di accesso disposte dal punto precedente sono subordinate al rispetto delle disposizioni finalizzate dalla prevenzione del COVID – 19 con la possibilità di limitare l'esercizio, per la tutela della salute pubblica, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

## **ART. 2 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge e delle aree demaniali liberamente accessibili per la balneazione**

1. Sulle spiagge e nelle altre aree demaniali marittime liberamente accessibili per la balneazione del Comune di Livorno, **E' VIETATO:**
  - a) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da

giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;

- b) lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- c) lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari;
- e) campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende o altri mezzi tali spazi; - transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora sia intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da diversamente abili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
- f) praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi, divieto da intendersi esteso a tutte le aree demaniali frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- g) condurre o far permanere i cani senza uso del guinzaglio, salvo nelle spiagge appositamente attrezzate e segnalate dove i cani possono muoversi liberamente sotto la sorveglianza del responsabile. Pertanto, in tutte le aree demaniali di libero accesso i proprietari o detentori sono tenuti a condurre il cane al guinzaglio. Il guinzaglio deve essere di misura non superiore a m. 1,50. L'accompagnatore deve essere munito di museruola da applicare al cane in caso di rischio per la incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti, nonché disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni solide che è tenuto a raccogliere. In ogni caso si deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali, evitando che possa creare disturbo o danno alcuno. Non occorre, nei limiti delle suddette prescrizioni, alcuna specifica autorizzazione per l'accesso ai cani guida che accompagnano i non vedenti e per i cani brevettati da salvataggio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare; Permane il divieto per gli altri animali.
- h) tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo;
- i) esercitare attività quali attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia; - gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere; - distendere o tinteggiare reti; - introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; - effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

## **ART. 3 - Disciplina delle aree in concessione per la gestione di strutture balneari**

### **3.1) Disciplina specifica degli arenili attrezzati per ombrelloni e materiale balneare**

1. Gli impianti sono aperti al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 20.00. Per quanto riguarda l'apertura dei servizi, le attività commerciali accessorie seguono di norma gli orari dell'attività principale.
2. I concessionari o gestori di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza; inoltre, all'esterno della struttura deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione.
  3. Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.
  4. Fatto comunque salvo il divieto di intralciare la circolazione dei bagnanti, le distanze tra i paletti dei punti ombra saranno, ove possibile, di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra paletti della stessa fila. In ogni caso non potranno essere inferiori a metri 2,50 tra le file e metri 2 tra i paletti della stessa fila. Per punto ombra si intende la superficie riparata dal sole e dotata di almeno una sedia a sdraio. Eventuali tende e simili corrispondono a più punti ombra in relazione alla loro superficie.
5. Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema di paletti a giorno (paletti in legno e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare.
6. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso gratuito al mare da parte dei soggetti diversamente abili e di un loro accompagnatore, anche con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio.
7. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
8. Per le spiagge libere, libere attrezzate, o comunque nell'esercizio delle attività commerciali in prossimità degli arenili è stabilito in linea di principio il divieto di utilizzo di w.c. chimici.
9. Tuttavia, detto utilizzo è consentito in via transitoria per la corrente stagione balneare, a condizione che i servizi igienici citati siano oggetto di costante pulizia, sanificazione e svuotamento almeno una volta alla settimana.

### **3.2) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.**

1. Lo stabilimento balneare deve possedere i requisiti minimi stabiliti dalla legge, ovvero un numero di cabine pari al dieci per cento del numero dei punti ombra (ombrelloni, tende e simili).
- Oltre a quanto previsto al punto precedente, anche in riferimento alla distanza tra le attrezzature di comfort e alla accessibilità al mare delle persone diversamente abili, l'esercizio degli stabilimenti balneari è subordinato ai seguenti adempimenti del concessionario:
- presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività con conseguente verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, conformemente a quanto stabilito dalla Legge regionale n° 62 del 30 novembre 2018 e successive modifiche e integrazioni.

- presentazione della comunicazione ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n° 852/2004. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte.

2. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine o frazione di venticinque metri e comunque la presenza di almeno due estintori per ciascun stabilimento.

3. I servizi igienici per i diversamente abili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

4. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio appositamente autorizzati.

5. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

6. A parziale deroga del disposto dell'articolo 2 della presente ordinanza, l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

7. Con le stesse formalità indicate al punto precedente possono essere posizionate, in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole.

### **3.3) Requisiti igienico-sanitari minimi negli stabilimenti balneari.**

1. Le cabine e gli spogliatoi comuni e le attrezzature, gli arredi ed i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità.

2. Tutta l'area dello stabilimento balneare a disposizione degli ospiti, compresi gli arenili, deve essere mantenuta in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità.

3. La sabbia deve essere naturale e, se importata, dovrà essere accompagnata da certificato di provenienza.

4. In particolare le pavimentazioni dovranno essere quotidianamente lavate, la sabbia degli arenili dovrà essere setacciata e rivoltata al termine di ogni giornata.

5. I servizi igienici e le docce devono essere provvisti di adeguato ricambio d'aria naturale o meccanico, dotati di distributori di sapone, asciugami monouso o del tipo ad insufflazione d'aria e carta igienica.

6. Tutti gli scarichi derivanti dai servizi igienici, docce comprese, dovranno depositare in pubblica fognatura.

7. Le docce dovranno essere approvvigionate con acqua potabile. I servizi igienici e le docce dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione, pulizia e sanificazione tale da assicurarne la funzionalità durante l'orario di esercizio dello stabilimento balneare.

8. A tale scopo dovranno essere utilizzati prodotti disinfettanti a base di cloro attivo o altri equivalenti. I depositi dell'acqua potabile, qualora presenti dovranno essere puliti e disinfettati prima dell'apertura dello stabilimento e tale operazione dovrà essere debitamente certificata.

9. Tutti i servizi ( lavabi, docce, lava piedi) dovranno essere approvvigionati con acqua potabile.

10. Le piscine dovranno essere provviste di adeguato impianto di clorazione, filtrazione e ricircolo; l'ingresso dovrà avvenire tramite passaggi obbligati con doccia e/o lava piedi.
11. Il cloro residuo in vasca dovrà essere mantenuto a valori compresi tra 0,4 e 0,8 ppm.; con cadenza oraria dovrà essere rilevato ed annotato il tenore del cloro residuo libero in vasca.
12. In ogni stabilimento balneare, in aggiunta alle dotazioni sanitarie previste nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto, dovrà essere allestita una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dalla Azienda Sanitaria Locale.
13. E' vietato effettuare operazioni di manutenzione e pulizia sulle imbarcazioni ed i natanti ormeggiati negli specchi d'acqua all'interno degli stabilimenti balneari.

### **3.4) Misure per la sicurezza balneare**

1. I concessionari di strutture balneari sono tenuti, nello svolgimento delle loro attività, a rispettare le prescrizioni contenute nella vigente ordinanza sulla sicurezza balneare della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno in merito agli orari previsti per il servizio di sorveglianza, alle dotazioni, alla segnaletica, al materiale di pronto soccorso etc. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento deve farsi riferimento alle disposizioni contenute nella citata ordinanza della Capitaneria di Porto.

### **3.5) Accesso dei cani alle strutture balneari**

1. I gestori possono adottare misure limitative all'accesso dei cani previa comunicazione al Sindaco ai sensi degli articoli 19 e 21 comma 4 della legge regionale n° 59 del 20.10.2009, e degli art.li 31 e 32 del Reg.to Comunale sulla tutela degli animali adottato con atto del Consiglio Comunale n. 33 del 7 aprile 2014, dandone informazione alla clientela.

2. Qualora i concessionari non intendano adottare misure limitative e pertanto non abbiano provveduto alla preventiva comunicazione al Sindaco, i conduttori sono comunque tenuti ad attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 2 del presente atto.

### **Art. 4 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime.**

1. La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella legge regionale 30 novembre 2018 n° 62 e successive modiche e integrazioni, "Testo unico in materia di commercio", ivi compreso quello esercitato su aree demaniali marittime, da intendersi come l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonchè di vendita di merci al dettaglio su area pubblica in forma itinerante.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente a imprese in regola con le norme che regolano l'esercizio di tale attività, nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente e dalle norme regolamentari del Comune di Livorno.

3. Le modalità di accesso al demanio marittimo per l'esercizio dell'attività, ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 131, serie I, del 6.06.02, sono disciplinate dall'Amministrazione comunale.

4. L'esercizio del commercio itinerante di prodotti del settore alimentare su aree demaniali è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. n° 40/R del 2006 e in ogni caso al rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.

#### **Articolo 5 - Sanzioni**

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste dalle Disposizioni sul Commercio -

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente Ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1032,91 Euro ad 3.098,74 Euro;

3. Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.

4. In caso di occupazione del demanio marittimo con un veicolo, si applica, ai sensi dell'articolo 1161 2° comma del Codice della Navigazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,00 a euro 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54 del medesimo Codice della Navigazione.

5. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alla presente Ordinanza è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1986 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Dirigente del Settore Demanio.

#### **Articolo 6 - Osservanza e procedure**

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e della Legge 24 novembre 1981 n.689 e loro successive modificazioni ed integrazioni

2. Le Autorità di Pubblica Sicurezza sono incaricate del controllo della corretta applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza.

3. Copia della presente Ordinanza sarà inviata per le finalità di cui al comma precedente ai comandi di Polizia Giudiziaria presenti in Livorno, con invito, per quanto di competenza a rilevare i comportamenti in contrasto con le prescrizioni del presente atto, trasmettendo notizia all'Amministrazione comunale per i successivi provvedimenti, salva la possibilità di sanzionare direttamente le infrazioni rilevate.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 8 - Pubblicità ed entrata in vigore**

1. La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo On Line del Comune di Livorno e disponibile nella sezione "Demanio" della Rete civica per tutto il periodo della stagione balneare, come indicata dall'articolo 1.1 e comunque fino a quando non sarà sostituita da altro provvedimento equivalente ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
2. Copia della stessa dovrà essere esposta a cura dei gestori di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la stagione balneare.
3. La presente Ordinanza sarà pubblicata a mezzo stampa e sarà partecipata alla Direzione Marittima della Toscana, , all'A.R.P.A.T. di Livorno, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, alle Forze di Polizia presenti sul territorio, ed ai gestori degli stabilimenti balneari. Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Livorno.
4. L' Ordinanza n. 3493 del 21 Maggio 2015 è revocata dalla data odierna e sostituita dalla presente, fermi restando i suoi effetti per le sanzioni elevate in vigenza di tali provvedimenti. Restano ferme le previsioni contenute nella determina n. 4240/2016, per le parti applicabili.

### **Articolo 9 - Ricorso**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio On line del Comune di Livorno.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

CACELLI BARBARA / ArubaPEC

S.p.A.

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): a72412fbfbff8fa7c4bc1aa47871845610ced56b9aa333faf0284998126db443

**Firme digitali presenti nel documento originale**

BARBARA CACELLI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.4194/2020

Data: 16/07/2020

Oggetto: ORDINANZA DI BALNEAZIONE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9c29913e336b56bb\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9c29913e336b56bb_p7m&auth=1)

ID: 9c29913e336b56bb